



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli - VIII sezione civile, in persona del Giudice unico dott. Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al R.G. n. 9787/14 riservata in decisione all'udienza del 21.11.2019 vertente

**TRA**

[redacted], rappresentati e difesi dall'Avv. [redacted] in virtù di procura in atti, presso il cui studio elett.te domiciliario in [redacted] alla piazza [redacted];

**ATTORI**

**E**

[redacted], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in [redacted] alla Via [redacted] di [redacted] (a norma di legge si indicano per comunicazioni: - n. tel-FAX 081.5510745; nonché – PEC [redacted]);

**CONVENUTO**

**E**

[redacted], in persona del Presidente p.t.;

**CONVENUTO CONTUMACE**

**OGGETTO:** risarcimento danni.

**CONCLUSIONI:** come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.

**FATTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri [redacted] e [redacted] hanno dedotto che :

- Nel mese di aprile 2013, il sig. [redacted] si rivolgeva alla propria agenzia di fiducia del [redacted], Filiale di [redacted] sita in Via [redacted] presso la quale intratteneva il rapporto di conto corrente n. [redacted] sin dal 1997, al fine di presentare domanda per la concessione di un mutuo finalizzato all'acquisto dell'immobile;
- Nel corso dell'istruttoria preliminare alla erogazione del mutuo, il sig. [redacted] apprendeva che il proprio nominativo era iscritto nel Registro dei Protesti assieme a

Firmato Da: PASTORE FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2f819f074cc115aa6d21bdaf2c5e  
Firmato Da: MONTEFUSCO LUCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2a58c94e74267b847ba3e67cf025b10



quello del padre, [REDACTED], cointestatario del c/c intrattenuto presso detta filiale;

- il protesto era stato levato a seguito della portata all'incasso dell'assegno bancario n. [REDACTED] tratto sul c/c intestato agli attori il cui smarrimento, però, era stato tempestivamente denunciato, il 06/10/2011, ai Carabinieri della [REDACTED], con verbale di denuncia immediatamente trasmesso alla Banca per opportuna conoscenza;

- il protesto era stato elevato in data 12/12/2011, nei confronti dei sigg. [REDACTED] e [REDACTED], ed iscritto nel Registro dei Protesti il 09/01/2012, dalla C.C.I.A.A. di Milano con la seguente motivazione: "IRREGOLARITA' DELL'ASSEGNO – ASSEGNO DENUNCIATO SMARRITO O RUBATO – Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen". Su tale premessa, hanno chiesto la condanna dei convenuti alla cancellazione definitiva dell'iscrizione nel registro dei protesti, operata il 9.1.2012 dalla Camera di Commercio di Milano, e del [REDACTED] al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'illegittimo protesto e della sua pubblicazione nel relativo bollettino.

Il presente giudizio segue un procedimento azionato dai sigg.ri [REDACTED] ex art. 700 c.p.c., all'esito del quale questo Tribunale, con ordinanza resa il 12/09/2013, ha ordinato alla Camera di Commercio di Milano di sospendere la pubblicazione del protesto elevato nei confronti dei ricorrenti.

[REDACTED] rivendica la legittimità del suo operato, in quanto obbligata per legge a chiedere la levata del protesto al pubblico ufficiale, al fine di conservare l'esercizio dell'azione di regresso contro il girante, il traente e gli altri obbligati (R.D. n.1736 del 1933, art. 10 e art. 45, n. 1). Di conseguenza, la responsabilità dell'accaduto sarebbe del pubblico ufficiale che levò il protesto, senza rilevare la mancata corrispondenza tra la firma di traenza e il nome del titolare del conto corrente.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti sono pacifici.

La firma sull'assegno per cui è causa non è di [REDACTED] o [REDACTED], ma di tale [REDACTED].

L'assegno fu protestato a nome dei sigg.ri [REDACTED] e pubblicato nel bollettino dei protesti.

\*\*\*\*\*

## LA RESPONSABILITA'



Nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso dal titolare del conto, sì che non sia possibile in alcun modo ingenerare nella banca trattarla il dubbio della apparente riferibilità dell'assegno a costui, la diligenza esigibile dalla banca per il carattere professionale del servizio di cassa che si obbliga a svolgere per conto del cliente per effetto del contratto di conto corrente con convenzione di assegno, la obbliga a tutelarne sia il patrimonio, sia la riservatezza, avuto riguardo anche alla relazione di particolare affidamento che si ingenera tra banca e correntista. Ne consegue l'ulteriore obbligo all'atto della richiesta del protesto, di osservare le disposizioni normative prescritte dalla legge non limitandosi al rispetto formale di esse nell'indicare al pubblico ufficiale i dati prescritti (art. 1 L.A.), ma adottando, secondo il principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali verso il cliente, le opportune cautele onde evitare di arrecargli un pregiudizio ingiusto. Pertanto, se all'esito dell'esame esterno della firma di traenza è evidente la non corrispondenza della conformità documentale di essa allo specimen della firma depositato presso la banca dal correntista, l'istituto di credito ha l'obbligo di precisare chiaramente al pubblico ufficiale incaricato del protesto che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno (Sez. 3, Sentenza n. 16617 del 16/07/2010).

Facendo applicazione del predetto principio, **va certamente affermata la responsabilità della banca per l'illegittima levata del protesto a nome degli attori**, per non avere dimostrato di aver segnalato al notaio che il titolare del conto corrente era un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno.

Di conseguenza, **va accolta la domanda proposta contro la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIAA) DI MILANO per ottenerne la cancellazione definitiva dell'iscrizione nel registro dei protesti, operata il 9.1.2012 va accolta.**

\*\*\*\*\*

### **IL DANNO PATRIMONIALE**

██████████, premesso di avere chiesto un mutuo alla banca per l'acquisto della casa, allega di aver ricevuto un danno patrimoniale derivato dall'essere stato costretto, a causa dei predetti fatti, ad accettare condizioni peggiori di quelle inizialmente concordate con la banca. Precisamente, avrebbe dovuto accettare un mutuo trentennale di € 100.000,00 al tasso di interessi del 4,27%, invece che



ventennale di € 110.000,00 al tasso del 3,85%.

La circostanza è rimasta indimostrata.

Il teste [REDACTED], all'epoca dei fatti di causa direttore della filiale 46 del [REDACTED], ha spiegato che la prima richiesta di mutuo avanzata dal [REDACTED] non fu ritenuta adeguata al reddito dalla consulente della banca che, per questo motivo, consigliò al [REDACTED] di diminuire l'importo e di aumentare la durata perché ci fosse un giusto rapporto rata/reddito. Per questo motivo, dopo una settimana, il [REDACTED] provvide a formalizzare la richiesta nei termini consigliati e iniziò l'iter istruttorio, all'esito del quale gli fu concesso il mutuo. I motivi per cui il [REDACTED] fu inviato a rimodulare la richiesta che non dipendevano dal protesto, perché in quel momento i funzionari preposti alla istruzione delle pratiche di mutuo non ne erano ancora a conoscenza.

Questa deposizione non appare contraddetta da ciò che ha riferito il teste [REDACTED]: *“Sono collega di stanza del dott. [REDACTED]. Interrogato sul capo b) della prova di parte attrice risponde: è vero. Tanto so perché, stando nella stessa stanza del [REDACTED] seguivo le sue vicende telefoniche ed i contatti che lui aveva con la banca. Tra l'altro io stesso, dopo qualche giorno, feci richiesta di mutuo al [REDACTED]. Mi risulta che lui andò due volte a presentare la pratica. Sul capo J risponde: io feci la domanda di mutuo al [REDACTED] in base alla stessa convenzione dell'università Federico II con il [REDACTED] ma per un importo maggiore. Ricordo che la mia richiesta era di circa 360.000,0 euro e mi fu concessa nei tempi tecnici che erano venti giorni lavorativi. Dopo che io ebbi il mutuo il [REDACTED] dovette aspettare oltre un mese. ASR Io e il [REDACTED] percepiamo lo stesso stipendio perché siamo nella stessa categoria”.*

Il capo di prova B) confermato dal teste è il seguente: *<<Vero è che, il sig. [REDACTED] a causa di un “blocco” della richiesta di mutuo, dopo pochi giorni dalla formulazione, era convocato dalla Banca affinché sottoscrivesse una nuova domanda che prevedesse un importo minore di erogazione ed una durata maggiore per la relativa estinzione>>.*

Ma la circostanza che il sig. [REDACTED] fece due diverse richieste di mutuo è pacifica. Il punto è se la seconda fu imposta dalla banca in conseguenza del protesto. Ma questo profilo esula dal capo di prova e non può dirsi confermato dal teste. E neppure può desumersi dal fatto che il teste [REDACTED] ricevette un mutuo in tempi più brevi di quelli che occorsero al [REDACTED], potendo tale circostanza trovare spiegazione in tutt'altri motivi. E comunque, al più, dimostrerebbe un ritardo nella erogazione del mutuo, ma non che la banca impose al [REDACTED] condizioni più gravose, in conseguenza del protesto.



\*\*\*\*\*

## IL DANNO NON PATRIMONIALE

A sostegno della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, gli attori hanno testualmente allegato quanto segue:

- 1) <<l'attore sig. ██████████, protestato quale cointestatario del conto corrente:
  - è un dipendente del ██████████ in pensione, avendo ricoperto il ruolo di "funzionario" per circa trenta anni a far data dal 1970, come provato documentalmente dal prospetto pensione depositato e confermato, in sede di escussione, dal teste sig. ██████████.
  - L'illegittima condotta dell'Istituto, così come perpetrata nei confronti – addirittura – di un proprio dipendente, senza l'utilizzo della ordinaria diligenza, dovrà essere valutata con la massima severità in ragione della particolare gravità dell'accaduto>>;
- 2) <<Quanto al sig. ██████████ poi, dipendente della Università degli Studi di Napoli "Federico II", ed anch'egli soggetto sconosciuto al registro dei protesti prima dello sfortunato accadimento, si consideri:
  - **il comprensibile stato d'animo patito nella vicenda, allorché, venuto a conoscenza esistenza del protesto, per cinque mesi ha dovuto tribolare nell'attesa di ottenere un mutuo per il quale, sin dall'inizio, possedeva tutte le credenziali, combattendo avverso la riluttanza della propria Banca, dettata – ovviamente – dalla consapevolezza della propria responsabilità, e dovendo sottostare alla sfrontata violazione dei più elementari principi di buona fede e correttezza, fino ad essere costretto a ricorrere giudizialmente per ottenere, almeno, la sospensione cautelare dell'illecita iscrizione fonte di grave pregiudizio alla sua persona...**
  - **lo stesso attore ha dovuto subire, altresì, il comprensibile imbarazzo nei confronti del promittente venditore dell'immobile al quale il sig. ██████████ era costretto a chiedere una proroga di un mese rispetto al termine originariamente pattuito (30/09/2013) avendo appreso, all'atto della richiesta del mutuo, dell'esistenza della pubblicazione del suo nominativo nel registro dei protesti>>.**

In diritto, questo tribunale osserva:

*"In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle **conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima,***



*per come da questa dedotto e provato*". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protesto di un assegno sulla base dell'astratta affermazione che tale illecito avrebbe potuto "verosimilmente" pregiudicare la stima e la reputazione di cui gli attori godevano, senza precisare quale fosse tale stima, in quali ambienti fosse goduta e se in essi si fosse propagata la notizia del protesto: Sez. 3 -, Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018).

*“In tema di risarcimento del danno da protesto di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è di per sè sufficiente al risarcimento, essendo necessarie la **gravità della lesione e la non futilità del danno**, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, oltre alla mancanza di un'efficace rettifica, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, come la lesione di un diritto della persona, sotto il profilo dell'onore e della reputazione, o la lesione della vita di relazione o della salute”* (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il danno non provato, attesa la pubblicazione sul bollettino con la causale "firma contestata" e l'annotazione che la firma fosse risultata "apocrifa": Sez. 1, Sentenza n. 23194 del 11/10/2013; Sez. 1, Sentenza n. 7211 del 25/03/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2226 del 16/02/2012)

Facendo applicazione dei superiori principi, la domanda deve essere rigettata perché:

- I) La deduzione sub 1) è addirittura priva della indicazione degli elementi di fatto da cui desumersi l'esistenza e l'entità di un pregiudizio non patrimoniale, avendo l'attore indicato la sua qualità di ex dipendente del [REDACTED] e ribadito la illiceità della condotta della banca;
- II) La deduzione sub 2) fa discendere il danno non patrimoniale dalla ritardata erogazione del mutuo alle condizioni originariamente richieste. Ma poiché, come detto, manca la prova che questo dipese dal protesto, il danno non patrimoniale non è causalmente collegato alla condotta illecita della banca. Quanto all'asserito imbarazzo nei confronti del promittente venditore dell'immobile, al quale il sig. [REDACTED] fu costretto a chiedere una proroga di un mese rispetto al termine originariamente pattuito per la stipula del contratto, è decisivo il rilievo che non c'è prova che costui venne a sapere che la ritardata erogazione del mutuo dipese (a dire del [REDACTED] dal protesto dell'assegno e dalla sua pubblicazione nel relativo bollettino.

\*\*\*\*\*

### LE SPESE DI LITE



A norma dell'art. 92 c.p.c., le spese del giudizio possono essere compensate per intero perché:

- A) c'è soccombenza reciproca, costituita dall'accoglimento parziale della domanda;
- B) la domanda non accolta viene rigettata solo per carenza di prova sul danno, ferma restando la responsabilità della banca convenuta.

### **P.Q.M.**

il Tribunale di Napoli - VIII sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

-rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di [REDACTED];

-ordina alla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIAA) DI MILANO di cancellare definitivamente l'iscrizione nel registro dei protesti, operata il 9.1.2012, a nome di [REDACTED] (c.f. [REDACTED]);

-compensa tra le parti le spese del giudizio;

Così deciso in Napoli il 20 aprile 2020.

Il Giudice

dott. Francesco Pastore

